

2. L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

3. L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell'indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (c. 975, 1151, 1592).

**986. Addizioni.** — 1. L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa (c. 981).

2. Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario una indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna (c. 975<sup>3</sup>, 1150<sup>5</sup>, 1593; att. c. 157).

3. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (c. 985).

**987. Miniere, cave e torbiere.** — 1. L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

2. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

3. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

**988. Tesoro.** — 1. Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salvo le ragioni che gli possono competere come ritrovatore (c. 932).

**989. Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.** — 1. Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

2. Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

3. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

**990. Alberi di alto fusto divelti, spezzati**

*o periti.* — 1. Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico (c. 1004).

**991. Alberi fruttiferi.** — 1. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

**992. Pali per vigne e per altre coltivazioni.** — 1. L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

**993. Semenzai.** — 1. L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti.

**994. Perimento delle mandre o dei greggi.** — 1. Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

2. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

**995. Cose consumabili.** — 1. Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.

2. Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituire altre in eguale qualità e quantità.

**996. Cose deteriorabili.** — 1. Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirele nello stato in cui si trovano.

**997. Impianti, opifici e macchinari.** — 1. Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (c. 1004), il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

**998. Scorte vive e morte.** — 1. Le scorte vive

e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

**999. Locazioni concluse dall'usufruttuario.**

— 1. Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico (c. 2699) o da scrittura privata di data certa (c. 2704) anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto (c. 954<sup>2</sup>, 976, 1596, 1599<sup>1</sup>).

2. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni (c. 1078) non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (att. c. 151).

**1000. Riscossione di capitali.** — 1. Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto (c. 1250, 1254, 1998), è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salvo in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (c. 1264, 1265).

2. Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria.

Sezione III. — *Degli obblighi nascenti dall'usufrutto*

**1001. Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.** — 1. L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995.

2. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (c. 1176<sup>1</sup>).

**1002. Inventario e garanzia.** — 1. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

2. Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario (p.c. 769). Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

3. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (c. 1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (c. 324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto (c. 796); ma,

qualora questi cedano l'usufrutto (c. 980), il cessionario è tenuto a prestare garanzia (c. 1015).

4. L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (c. 982) prima di aver adempiuto agli obblighi suindicati.

**1003. Mancanza o insufficienza della garanzia.** — 1. Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria (att. c. 59);

il danaro è collocato a interesse (c. 1000<sup>2</sup>);

i titoli al portatore (c. 2003) si convertono in nominativi (c. 2021) a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto (c. 2025), ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse (c. 1000<sup>2</sup>).

2. In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

3. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

**1004. Spese a carico dell'usufruttuario.** — 1. Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.

2. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (c. 1015).

**1005. Riparazioni straordinarie.** — 1. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

3. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse